

CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO O PRO SOLVENDO A BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI DA PARTE DELLE IMPRESE CREDITRICI DELLA REGIONE PUGLIA

Tra

REGIONE PUGLIA, di seguito "Ente" con Sede in Bari. via Caduti di tutti le guerre-15 , Partita IVA 80017210727, Codice Fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dal Sig Aulenta Mario nato a Bari il 12/6/1963 in qualità di Direttore dell'Area Programmazione e Finanza e a tanto intitolato dalla Dgr. n. 2472 del 16/11/2010

e

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA, facente parte del Gruppo creditizio Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con Sede Legale in Lanciano al viale Cappuccini n°76, iscritta al Registro delle Imprese di Chieti Codice Fiscale e Partita IVA 00391250693, capitale Sociale Euro 57.367.368, in persona del Sig. Raffaele Del Mastro, nato a Foggia il 6 novembre 1960, funzionario reggente della filiale di Lucera della banca, a tanto autorizzato in forza di procura speciale conferitagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi del vigente Statuto sociale con atto del 25/11/2010

Premesso che

- le Parti, nell'ambito dell'attuale contesto economico e dei rispettivi ruoli istituzionali, intendono facilitare, per quanto di rispettiva competenza, l'accesso al credito di imprese creditrici dell'Ente;
- le Parti aderiscono alla presente convenzione in base al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 8.11.2010 così come approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2239 del 19/10/2010 pubblicata sul BURP n. 162 del 26/10/2010.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Art. 1 Impegni dell'Ente

L'Ente, su istanza dell'impresa creditrice richiedente redatta secondo il modello indicato nel Decreto MEF 19/05/2009, si impegna a rilasciare, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza medesima e nel rispetto della normativa di finanza pubblica in materia di patto di stabilità e pagamenti delle pubbliche amministrazioni, una certificazione, redatta secondo il modello indicato nel Decreto MEF 19/05/2009, attestante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'impresa. Tale certificazione riporterà:

- tutti i dati identificativi del creditore e gli estremi dei giustificativi del credito;
- attestazione che il credito sia certo, liquido ed esigibile;
- per le cessioni pro solvendo, conferma che il proprio debito verrà estinto mediante accredito sul conto corrente (eventualmente "dedicato" ai sensi della legge 136/2010) indicato dall'impresa creditrice nell'istanza di cui sopra;

La Regione si impegna ad allocare nei bilanci relativi all'esercizio 2010/2011 i fondi necessari per far fronte agli obblighi di pagamento "certificati";

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, la Regione riconoscerà, a richiesta, alla Banca/Intermediario finanziario



interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese (Act/360), maggiorato di uno spread dello 1,25% su base annua;

L'Ente si impegna, inoltre, a promuovere l'iniziativa presso i propri fornitori e a prestare piena collaborazione alla Banca per la realizzazione dell'operatività dettagliata nel presente atto.

Art. 2 Impegni delle Banca/ Intermediario finanziario

La Banca/Intermediario finanziario si impegna a riservare ogni migliore attenzione per la sollecita evasione delle domande presentate dalle imprese creditrici dell'Ente, subordinatamente alla valutazione del merito creditizio del richiedente, ed a concedere alle stesse linee di credito alle condizioni espresse negli allegati nomenclatori A e/o B che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La Banca/Intermediario finanziario, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti della Regione, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (e comunque fino alla scadenza del 12° mese dalla data della notifica della cessione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori .

Art. 3 Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2011 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la Convenzione.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata all'altra parte.

In caso di recesso, restano salvi gli impegni assunti dalle parti fino alla data di comunicazione dello stesso.

Art. 4 Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, ove l'Ente non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione e, comunque, entro 12 mesi dalla data della notifica all'Ente della cessione di credito, La Banca/Intermediario finanziario avrà facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

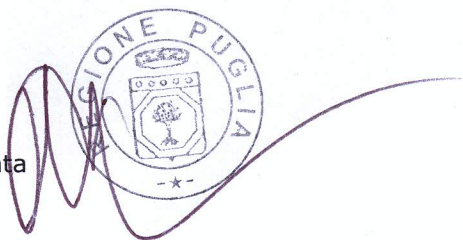
La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali l'Ente abbia già rilasciato le relative certificazioni.

Art. 5 - Oneri

La presente scrittura privata è priva di oneri economici per l'Ente.

Letto approvato e sottoscritto.

PER LA REGIONE PUGLIA Mario Aulenta



PER LA BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA Raffaele Del Mastro



Bari, 24/3/2011